

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2025-1018 del 19/02/2025                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Oggetto                     | D. Lgs. n. 152/2006 e L. R. n. 21/2004 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui alla Determinazione dirigenziale n. 2272 del 05-05-2022, intestata alla ditta CENTRO SELEZIONE SUINI Srl Soc. Agr., impianto sito in comune di Bagnolo in Piano (RE), via Salvi n. 4 - Modifica non sostanziale |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2025-1057 del 19/02/2025                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dirigente adottante         | RICHARD FERRARI                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Questo giorno diciannove FEBBRAIO 2025 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n. 34333 / 2024

**D. Lgs. n. 152/2006 e L. R. n. 21/2004 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui alla Determinazione dirigenziale n. 2272 del 05-05-2022 e successiva modifica, intestata alla ditta CENTRO SELEZIONE SUINI Srl Soc. Agr., impianto sito in comune di Bagnolo in Piano (RE), via Salvi n. 4, loc. San Tommaso della Fossa - Modifica non sostanziale**

### **IL DIRIGENTE**

#### **Richiamati**

- il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” Titolo III-bis della Parte Seconda con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”;
- in particolare l'articolo 29-nonies “modifica degli impianti o variazione del gestore”, che disciplina le condizioni per la modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (successivamente indicata con AIA);
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- il DM 24 aprile 2008 con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D. Lgs 18 febbraio 2005 n° 59 e la successiva DGR 1913 del 17/11/2008 e DGR 155 del 16/02/2009 con la quale la Regione ha approvato gli adeguamenti e le integrazioni al decreto interministeriale;

#### **richiamate altresì:**

- la V<sup>a</sup> circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 2306 del 28-12-2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – approvazione sistema di reporting settore allevamenti”;
- il Regolamento Regionale 19 marzo 2024, n. 2 “Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 2124 del 10/12/2018 “Piano regionale di ispezione per le installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e approvazione degli indirizzi per il coordinamento delle attività ispettive”;
- premesso che per il settore di attività oggetto della presente è stata rilasciata la Decisione di Esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017, che stabilisce le conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame e suini, ai sensi della Direttiva 2010/75/UE;
- il BRef “Energy efficiency” di febbraio 2009 presente all'indirizzo internet “eippcb.jrc.es”, formalmente adottato dalla Commissione Europea a febbraio 2009;

premessi che con Determinazione dirigenziale n. 2272 del 05-05-2022, modificata con n. 4870 del 09-09-2024, ARPAE ha rilasciato alla ditta CENTRO SELEZIONE SUINI Srl Soc. Agr. l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) a seguito di riesame con valenza di rinnovo, per l'esercizio dell'attività di cui al codice 6.6. b) e c) dell'Allegato VIII Parte Seconda D.Lgs 152/06, svolta nell'impianto sito in comune di Bagnolo in Piano (RE), via Salvi n. 4, loc. San Tommaso della Fossa;

vista la comunicazione di modifica non sostanziale pervenuta il 27-11-2024 (prot. n. 215383 del 28-11-2024), con cui la ditta rende nota l'intenzione di suddividere in due fasi e di posizionare esternamente due sacconi, rispetto a quanto autorizzato con Determinazione dirigenziale n. 4870 del 09-09-2024. Nello specifico si prevede nella prima fase la ristrutturazione del solo ricovero adibito a svezzamento dei lattonzoli (ricovero I) con contestuale posizionamento ed utilizzo di n. 2 sacconi esterni agli attuali lagoni. Per non incrementare le emissioni in atmosfera non sarà utilizzato il lagone n. 1 e n. 2 (centrale) e sarà effettuata un'arginatura perimetrale ai due sacconi esterni per contenere il

liquame in caso di rotture accidentali. Nella seconda fase si procederà al posizionamento di n. 2 sacconi all'interno del lagone n. 1 e alla ristrutturazione del ricovero adibito all'allevamento dei magroncelli (ricovero Q). Al termine della seconda fase resterà inutilizzato il lagone n. 2;

dato atto che con prot. PG. prot. 1243344 del 08-11-2024 la Regione Emilia Romagna (ref. prot. ARPAE n. 201883 del 08-11-2024), ha rilasciato la valutazione ambientale preliminare, ai sensi dell'art. 6, comma 9 del D.Lgs. 152/2006, relativa al progetto presentato da Centro Selezione Suini Srl Società Agricola di "modifica fase di stoccaggio" presso lo stabilimento localizzato nel comune di Bagnolo in Piano (RE), con cui si ritiene che questo non necessiti di essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA (screening) in ragione di presumibile assenza di impatti ambientali significativi e negativi;

considerato che con nota prot. n. 230585 del 19-12-2024 sono state richieste integrazioni alla documentazione presentata dalla ditta, inviate successivamente ed acquisite da ARPAE al prot. 16125 del 28-01-2025;

acquisita la relazione istruttoria interna di ARPAE – Area Prevenzione Ambientale Ovest, Presidio di Reggio Emilia – prot. 31532 del 18-02-2025, con cui si esprime parere favorevole alle condizioni riportate nel documento stesso e acquisite nel presente atto;

valutato che, sulla base delle documentazione presentata, esistono le condizioni per autorizzare la modifica comunicata;

ritenuto necessario modificare tali elementi nell'AIA vigente;

verificato che il Gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie IPPC, sulla base delle disposizioni del DM 24/04/08, della DGR n. 1913/08, della DGR n. 155/09, della DGR n. 812/2009 e del tariffario ARPAE di cui alla DGR n. 926/2019;

reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Complesse, Valutazione Impatto Ambientale ed Energia;

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) ARPAE di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n. 4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, [www.arpae.it](http://www.arpae.it).

Su proposta del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

#### **DETERMINA**

a) di autorizzare la modifica comunicata e di aggiornare lo stato di fatto di cui alla sezione C della suddetta AIA come da comunicazione di cui sopra;

b) di aggiornare la predetta autorizzazione nel seguente modo:

**- il paragrafo "C1.3 - Descrizione del processo produttivo e dell'assetto impiantistico post-riesame" è così aggiornato:**

Il progetto di ristrutturazione dei ricoveri I e Q e l'utilizzo di n. 4 sacconi per il contenimento dei reflui non palabili di allevamento al posto di nr. 2 lagoni sarà suddiviso in due fasi:

- nella prima si procederà alla ristrutturazione del ricovero I e per il contenimento dei reflui non palabili dell'allevamento saranno utilizzati n. 2 sacconi plastomerici da 2.000 mc cad. e il lagone n. 3. I due sacconi saranno posizionati esternamente al lagone n. 1 e sarà realizzata un'arginatura perimetrale in modo da contenere eventuali rotture. Si ritiene comunque necessario realizzare apposito fosso di guardia e recinzione, previsti dalle norme in materia. Il liquame massimo che può essere prodotto è pari a 25.185 mc/anno che, transitando al separatore, produce 1.007 mc/anno di palabile e 24.178 mc/anno di liquame chiarificato; a questo valore devono essere sommate le acque meteoriche che convogliano nei liquami (288 mq dalla platea e 2.140,61 mq del lagone = 2.428,61 mq, moltiplicato per l'indice di 0,35), pari a 850 mc per un totale pari a 25.028 mc/anno. Questa cubatura è aumentata del 10% come franco di sicurezza, per cui gli effluenti non palabili sono pari a 27.531 mc. La ditta ha sufficiente capacità di stoccaggio degli effluenti di

allevamento alla consistenza massima dell'impianto considerando la produzione di liquami in relazione ad un tempo di stoccaggio di 120 gg pari a 9.051 mc, in quanto dispone di 10.207,77 mc (4.000 mc da sacconi e 6.207,77 mc dal lagone n. 3). La rete fognaria, fino al separatore compreso, non verrà modificata, quindi dal separatore verranno riempiti in serie i 2 sacconi e il lagone 3;

- nella seconda sarà ristrutturato il ricovero Q e saranno utilizzati per il contenimento dei reflui non palabili ulteriori n. 2 sacconi plastomerici che saranno posizionati all'interno del lagone n. 1. La rete fognaria, fino al separatore compreso, non verrà modificata; dal separatore verranno riempiti in serie i 2 sacconi esterni, quindi i 2 sacconi interni al lagone 1 e infine il lagone 3, lasciando inutilizzato il lagone n. 2.

**- il paragrafo "Planimetrie di riferimento" della sezione "A2 - INFORMAZIONI SULL'INSTALLAZIONE" è così aggiornata:**

Le planimetrie layout\_primo\_step e layout\_step\_2 (ref. prot. ARPAE n. 16125 del 28-01-2025) aggiornano la PLANIMETRIA\_SACCONI\_CSS, trasmessa il 11-07-2024 .

**- nel paragrafo "D2.2 Comunicazioni e requisiti di notifica" della sezione "D2 - CONDIZIONI GENERALI PER L'ESERCIZIO DELL'INSTALLAZIONE" la prescrizione 3) è così sostituita:**

3) Prima dell'introduzione dei suini all'interno del ricovero I dovranno essere predisposti i sacconi plastomerici posizionati all'esterno del lagone 1 e prima dell'introduzione dei suini all'interno del ricovero Q dovranno essere predisposti i sacconi plastomerici all'interno del lagone 1, al fine dello stoccaggio dei reflui non palabili di allevamento. La ditta deve comunicare ad ARPAE e Comune la data di inizio del nuovo assetto di allevamento per ogni step previsto, con l'introduzione dei suini nei ricoveri ristrutturati e l'inizio del riempimento dei sacconi plastomerici.

**- nel paragrafo "D2.5 Protezione del suolo e delle acque sotterranee" della sezione "D2 - CONDIZIONI GENERALI PER L'ESERCIZIO DELL'INSTALLAZIONE" la prescrizione 2) è così sostituita:**

2) Il lagone di stoccaggio liquami e il lagone 1 scelto come sito di posizionamento dei sacconi plastomerici devono essere sottoposti a verifica di tenuta periodica ogni 10 anni. La relazione geologico/tecnica di verifica dovrà essere eseguita previa completa rimozione dei liquami e dei sedimenti presenti nel lagone di stoccaggio liquami.

- nel paragrafo “D2.8 Gestione effluenti” della sezione “D2 - CONDIZIONI GENERALI PER L’ESERCIZIO DELL’INSTALLAZIONE” è aggiunta la seguente prescrizione:

4 ) La ditta deve realizzare apposito fosso di guardia e recinzione anche a protezione dei sacconi posizionati all’esterno dei lagoni esistenti, in presenza dell’argine previsto.

Il presente atto è da considerarsi parte integrante dell’AIA di cui alla Determinazione dirigenziale n. 2272 del 05-05-2022 e successiva modifica e deve essere conservato insieme all’AIA, di cui è fatto salvo il disposto per quanto non in contrasto con il presente atto.

Ai fini della realizzazione dell’intervento, la ditta è comunque tenuta ad acquisire le ulteriori autorizzazioni, pareri ed atti di assenso comunque denominati previsti dalle vigenti disposizioni per fattispecie particolari che non siano state ricomprese e sostituite dal provvedimento di AIA.

#### **IL DIRIGENTE determina inoltre**

- di inviare copia del presente atto alla ditta e al Comune tramite lo Sportello Unico competente;
- di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito di ARPAE e sul portale regionale AIA-IPPC con le modalità stabilite dalla Regione Emilia-Romagna;
- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità di ARPAE;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione.

Il Dirigente

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia  
(Dott. Richard Ferrari)

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**